

N. 36821 REPERTORIO

N. 13576 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto.

Il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore diciassette.

24-05-2018

In Messina e nel mio studio in Via Cavaliere della Stella, 7.

Innanzi a me dott.ssa **Adele Penna**, Notaio in Messina ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta

E' PRESENTE LA SIGNORA

Maria Celeste Celi, nata a Messina il 26 luglio 1957 ed ivi residente in Via Nino Bixio, codice fiscale CLE MCL 57L66 F158X, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione **COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI MESSINA ONLUS**, con sede in Messina Salita Monsignor Francesco Bruno n.22, codice fiscale 97032710838, partita Iva 02046590838, n.REA ME-175952, giusta poteri a lei conferiti dal vigente statuto sociale, domiciliata per la carica presso la suddetta sede sociale. Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa,

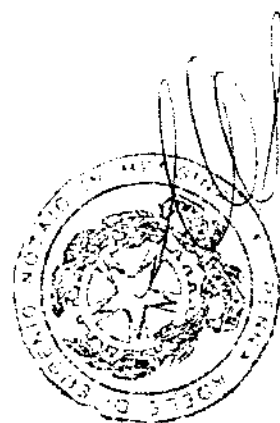
premesso

- che con decisione assunta dall'assemblea degli associati in data 18 gennaio 2018, da me Notaio verbalizzata in pari data al n.36700 di Repertorio ed al n.13481 di Raccolta, registrata a Messina il 23 gennaio 2018 al n.576/1T ed iscritta al Registro Imprese di Messina il 13 febbraio 2018, l'associazione **COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI MESSINA ONLUS**, con sede in Messina, ha deliberato di scindersi mediante costituzione, ai sensi dell'art.2506 C.C. come richiamato dall'art.42 bis del C.C., di una nuova associazione avente denominazione **COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - CASA FAMIGLIA ONLUS**, con sede in Messina, con trasferimento alla stessa di parte del proprio patrimonio, all'uopo approvando il relativo progetto di scissione depositato al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina in data 29 dicembre 2017;

- che la stessa assemblea ha altresì deliberato di approvare gli statuti delle associazioni scissa e beneficiaria, dichiarandoli conformi a quelli depo-

Registrato a:
Messina
il 25/05/2018
n. 4360
Serie 1T

98122 messina - via cavaliere della stella, 7 - tel. 090 43975 - 344892
98061 brolo (me) - via vittorio emanuele, 148 - tel. 0941 562888



sitati col citato progetto di scissione;

- che con atto ai miei rogiti del 3 maggio 2018 n.36804 di Repertorio e n.13562 di Raccolta, registrato a Messina il 7 maggio 2018 al n.3769/IT e depositato al Registro Imprese in data 14 maggio 2018, ha eseguito la deliberata scissione mediante costituzione della nuova associazione **COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - CASA FAMIGLIA ONLUS**, con sede in Messina, con durata illimitata;

- che ad entrambi i suddetti atti sono stati allegati gli statuti della scissa e della beneficiaria non conformi, nella parte relativa all'oggetto sociale, all'originario statuto depositato presso il Registro Imprese;

- che é necessario procedere a rettificare tale errore, al fine di consentire ad entrambe le associazioni la prosecuzione delle attività cui sono destinate ed in particolare, per la beneficiaria, per consentirle di mantenere l'iscrizione presso l'Albo Regionale di cui alla Legge 22/86.

Ciò premesso, la comparente da atto:

- che trovasi qui riunita, a quest'ora ed in questo luogo, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere la detta sostituzione di statuto e mi chiede di redigere il relativo verbale. Quindi, assunta la presidenza a norma dell'art.10 dello statuto sociale, constata e dichiara:

- che sono presenti tutti i nove associati rappresentanti l'intera compagine sociale dell'originaria scissa, nelle persone di essa comparente e dei signori:

LA TORRE ROSANNA, nata a Messina il 25 novembre 1950 ed ivi residente in Viale della Libertà n.395, codice fiscale LTR RNN 50S65 F158Y;

VENINATO AGATA, nata a Catania il 21 aprile 1940 e residente in Messina Via Panoramica dello Stretto 1020, codice fiscale VNN GTA 40D61 C351V;

CELI CESIRA, nata a Messina il 9 marzo 1953 ed ivi residente in Via Circuito Torre Faro n.106, codice fiscale CLE CSR 53C49 F158B;

NOTARIANNI AURORA FRANCESCA CARLA, nata a Nicastro (Cz) il 5 luglio 1963 e residente in Messina via Seminario n.4, codice fiscale NTR RFR 63L45 F888C;

RIZZO MARIA, nata a Messina il 22 maggio 1962 ed ivi residente in Via Pietro Castelli n.63, codice fiscale RZZ MRA 62E62 F158M;

TESTAGROSSA ENZO STEFANO, nato a Mistretta il 30 dicembre 1967 ed ivi residente in Via Paolo Borsellino n.15, codice fiscale TST NST 67T30 F251P;

ROSSOROLLO EMANUELE, nato a Messina il 16 dicembre 1973 ed ivi residente in Viale San Martino n.351, codice fiscale RSS MNL 73T16 F158E;

ALLEGRA MARIA ADELE, nata a Catania il 12 agosto 1975 e residente in Troina Viale Vittorio Veneto n.99, codice fiscale LLG MDL 75M52 C351U;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo dell'originaria scissa, nelle persone di essa compa-
rente, Presidente, e dei Consiglieri Notarianni Au-
rora Francesca Carla, Vice Presidente, Veninato Aga-
ta, Celi Cesira e Rizzo Maria;

- che i Revisori legali signori Trovato Giovanni e
Cardillo Venera hanno comunicato di non poter essere
presenti ma di non opporsi alla trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno.

Pertanto, avendo accertato l'identità e la legitti-
mazione dei presenti, dichiara validamente constitui-
ta l'assemblea ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

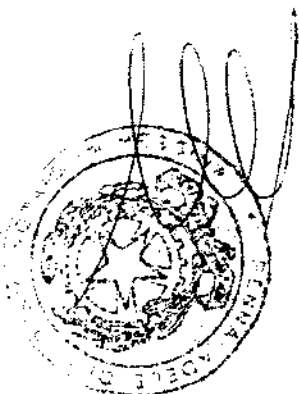
- sostituzione degli statuti dell'associazione scis-
sa e dell'associazione beneficiaria allegati ai pre-
cedenti atti citati in premessa e conseguente nuovo
deposito presso il Registro Imprese.

Avuta conferma dagli intervenuti che essi avevano
avuto tempestiva conoscenza degli argomenti posti
all'ordine del giorno, il Presidente passa alla e-
sposizione delle motivazioni che rendono necessaria
tale sostituzione e dà lettura della corretta formu-
lazione dell'art.1 punto 2 di entrambi gli statuti
da allegare al presente atto per le prescritta pub-
blicità, avente il seguente tenore:

"2. L'Associazione, il cui ente di riferimento,
C.I.R.S. con sede in Firenze, è stato eretto con
D.P.R. n. 1578 del 18.12.1961, ha fini di solidarie-
tà sociale e come scopo la promozione della donna
con impegno di solidarietà mediante l'erogazione con
continuità di prestazioni direttamente volte alla
prevenzione o alla rimozione di situazioni di biso-
gno.

Essa si propone il servizio di assistenza e di pro-
tezione sociale, oltre che di prevenzione, nel campo
del bisogno in generale, anche nei suoi nuovi svi-
luppi e manifestazioni future, delle devianze psico-
sociali, della emarginazione, con particolare ri-
guardo alle minorenni soggette a provvedimenti delle
autorità giudiziarie minorili e agli interventi di
cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 feb-
braio 1958 n. 75, e sue eventuali modifiche e inte-
grazioni.

L'associazione, nel perseguimento delle sue finalità



98122 messina - via vittorio emanuele

di assistenza sociale, potrà svolgere inoltre le seguenti attività:

- di prevenzione e lotta ad ogni tipo di violenza ed, in particolare, alla violenza contro le donne ed i minori ed allo stalking e l'attività di assistenza e sostegno alle vittime;
- di assistenza sanitaria, giuridica, economica e sociale a soggetti extracomunitari ed immigrati in genere che versino in condizioni di disagio e difficoltà;
- di assistenza ai diversamente abili ed ai disabili psichici e di sostegno, assistenza ed accompagnamento alle famiglie.

Tra le finalità dell'Associazione è compresa quella della formazione continua in campo sanitario.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione, che opera senza scopi di lucro, si avvale prevalentemente di personale volontario aderente all'Associazione stessa, che presta la propria opera gratuitamente.

Per l'attuazione delle sue finalità l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la creazione di idonee strutture quali case di accogliimento, case famiglia, corsi di addestramento al lavoro, laboratori, ecc. e all'occorrenza gestirli direttamente, nonché potenziare le strutture già esistenti;
- b) promuovere l'informazione nonché organizzare corsi speciali per la preparazione di persone disposte ad occuparsi delle opere di cui sopra;
- c) studiare i problemi inerenti alle finalità di cui all'articolo precedente;
- d) promuovere attività, stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri assistiti finalizzate al loro reinserimento sociale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi. Tali attività lavorative non potranno comunque assumere caratteristiche di imprenditorialità e concorrenzialità, né potranno prevedere alcun tipo di retribuzione rapportata al lavoro svolto dagli assistiti;
- e) stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati e in particolare con gli enti locali.

Essa è retta con i principi e con le discipline della mutualità, della democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati."

Il Presidente apre quindi la discussione e poiché nessuno chiede la parola, invita l'assemblea ad approvare quanto proposto.

L'assemblea, approvata senza riserve la relazione

Allegato "A" al n. 13576 di Raccolta

STATUTO

COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE -
C.I.R.S. SEZIONE LOCALE DI MESSINA ONLUS

TITOLO I

DEFINIZIONE - FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE-SEDE

1. E' costituita l'Associazione "COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. SEZIONE LOCALE DI MESSINA ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'Associazione che ha durata illimitata, ha sede legale in Messina.

In ogni comunicazione esterna l'ente dovrà utilizzare l'acronimo "ONLUS"

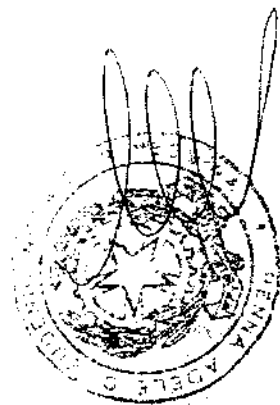
Essa può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e rappresentanze in altre località, quando sia necessario allo svolgimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione, il cui ente di riferimento, C.I.R.S. con sede in Firenze, è stato eretto con D.P.R. n. 1578 del 18.12.1961, ha fini di solidarietà sociale e come scopo la promozione della donna con impegno di solidarietà mediante l'erogazione con continuità di prestazioni direttamente volte alla prevenzione o alla rimozione di situazioni di bisogno.

Essa si propone il servizio di assistenza e di protezione sociale, oltre che di prevenzione, nel campo del bisogno in generale, anche nei suoi nuovi sviluppi e manifestazioni future, delle devianze psico-sociali, della emarginazione, con particolare riguardo alle minorenni soggette a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e agli interventi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958 n. 75, e sue eventuali modifiche e integrazioni.

L'associazione, nel perseguimento delle sue finalità di assistenza sociale, potrà svolgere inoltre le seguenti attività:

- di prevenzione e lotta ad ogni tipo di violenza ed, in particolare, alla violenza contro le donne ed i minori ed allo stalking e l'attività di assistenza e sostegno alle vittime;
- di assistenza sanitaria, giuridica, economica e sociale a soggetti extracomunitari ed immigrati in genere che versino in condizioni di disagio e difficoltà;
- di assistenza ai diversamente abili ed ai disabili psichici e di sostegno, assistenza ed accompagnamento alle famiglie.



98122 Messina
- c.c. 4 brolo (mc) - via Vittor...

Tra le finalità dell'Associazione è compresa quella della formazione continua in campo sanitario.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione, che opera senza scopi di lucro, si avvale prevalentemente di personale volontario aderente all'Associazione stessa, che presta la propria opera gratuitamente.

Per l'attuazione delle sue finalità l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la creazione di idonee strutture quali case di accoglimento, case famiglia, corsi di addestramento al lavoro, laboratori, ecc. e all'occorrenza gestirli direttamente, nonché potenziare le strutture già esistenti;
- b) promuovere l'informazione nonché organizzare corsi speciali per la preparazione di persone disposte ad occuparsi delle opere di cui sopra;
- c) studiare i problemi inerenti alle finalità di cui all'articolo precedente;
- d) promuovere attività, stabili od occasionali, di terapia occupazionale per i propri assistiti finalizzate al loro reinserimento sociale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi. Tali attività lavorative non potranno comunque assumere caratteristiche di imprenditorialità e concorrenzialità, né potranno prevedere alcun tipo di retribuzione rapportata al lavoro svolto dagli assistiti;
- e) stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati e in particolare con gli enti locali.

Essa è retta con i principi e con le discipline della mutualità, della democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 2 -ATTIVITA' STRUMENTALI -DIVIETI E OBBLIGHI

L'associazione potrà svolgere ogni attività direttamente connessa al raggiungimento degli scopi sociali fra cui operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, finanziarie non nei confronti del pubblico e partecipare ad altri enti aventi scopi analoghi o affini, che non alterino il proprio oggetto sociale.

Essa in particolare, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale non potrà: distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno par-

98001 brolo (ma)

te della medesima ed unitaria struttura.

Essa ha l'obbligo:

- A) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- B) di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II

SOCI

ART. 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Può divenire socio dell'associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e che accetta e si obbliga a rispettare le regole dell'associazione (statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione).

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.

Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e ciascuno può esprimere un solo voto, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

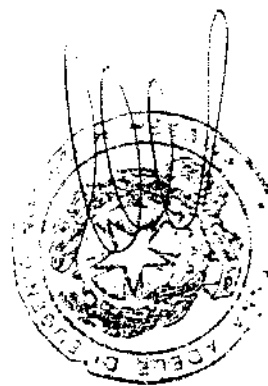
Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

L'adesione alla associazione ha carattere volontario.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta contenente le generalità, il codice fiscale, la dichiarazione di accettazione dello statuto, e con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro 30 giorni.

ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio direttivo. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al tesoriere dell'associazione.



ne.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non riva-
lutabile.

ART. 5 - RECESSO/ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morosità nel pagamento di due o più quote annua-
li;
- persistente violazione degli obblighi imposti
dallo statuto e dal regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi dell'associa-
zione o impossibilità di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo che valuterà il verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.

In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio fa pervenire al socio una comunicazio-
ne con la quale si indicano le violazioni contesta-
te e si invita a far pervenire osservazioni in or-
dine agli addebiti mossi entro un termine di 15
giorni. Il socio può impugnare la propria esclusio-
ne domandando all'assemblea di deliberare in ordine
alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla
data di comunicazione dell'esclusione.

L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel
corso della prima riunione successiva all'istanza
del socio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea può deliberare su qualsiasi questione
relativa alla vita, all'organizzazione ed alle at-
tività dell'associazione.

In ogni caso l'assemblea deve:

- approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio
consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio
direttivo;
- nominare i membri del consiglio direttivo, e del

collegio dei revisori dei conti;

- approvare regolamenti interni;

- modificare lo statuto;

ART. 8 - RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata dal presidente, ma può anche essere convocata da 1/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/10 dei soci dell'associazione con avviso da inviare ai soci con qualunque mezzo idoneo, sempre che tale invio possa essere provato, almeno sette giorni prima della riunione, ovvero da pubblicarsi nei locali sociali almeno quindici giorni prima. L'avviso conterrà l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione.

ART. 9 - VOTO

All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

ART. 10- PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

ART. 11 - VALIDITÀ

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.

ART. 12 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni di modifica dello statuto sono assunte con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

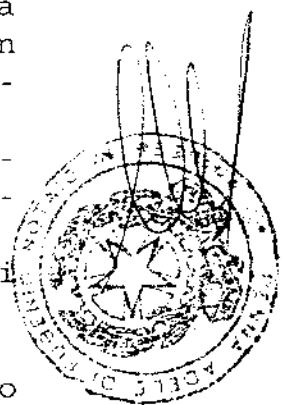
Salvo quanto sopra le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con maggioranza semplice dei presenti.

Risulta ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio con diritto di voto può ricevere due deleghe.

ART. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al consiglio direttivo vigilare sul rispetto delle regole associative.

Il Consiglio ha ogni più ampio ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio spetta:



- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell'associazione;
- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'associazione, nell'albo dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- stabilire la quota associativa.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da tre a cinque membri, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione. Se i componenti sono tre il Segretario svolgerà anche le funzioni di tesoriere.

Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali.

Esso durano in carica tre anni.

ART. 15 - MODALITÀ D'ELEZIONE

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione le preferenze fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente il segretario e il tesoriere. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

Il Consiglio resta in carica per tre anni.

ART. 16 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALI-

FICATA

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da 1/5 dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.

La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno tre giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione. La convocazione è fatta con qualunque mezzo idoneo a provare l'invio della comunicazione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo sono pubblicati entro 3 giorni nell'albo dell'associazione, salvo che riguardino fatti che si riferiscono a persone.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

ART. 19 - SEGRETARIO

Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;

ART. 20 - TESORIERE

Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri. La funzione può essere cumulata con quella di segretario.

Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;

- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;
- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea;

ART. 21 - COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti può essere composto anche da non soci ed è l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'associazione e di riferire all'assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'associazione. Esso si compone di 3 membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.

Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei revisori dei conti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti.

ART. 22 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

1. Quote degli associati;
 2. Contributi mensili degli associati da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 3. Eredità e donazioni e acquisti a qualunque titolo;
 4. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 5. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 7. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di solidarietà sociale.
- E' vietato distribuire, anche in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 23 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute e di ONLUS.

Maria Celeste Celi - Adele Penna Notaio

	Allegato "B" al N.13.253 della raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DEFINIZIONE - FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE	
	ART.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE	
	1. È costituita l'Associazione "COMITATO ITALIANO PER IL	
	REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI	
	-MESSINA- ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale. L'Associazione che ha durata illimitata, ha sede	
	legale in Sant'Agata di Militello (ME).	
	In ogni comunicazione esterna l'ente dovrà utilizzare	
	l'acronimo "ONLUS".	
	Essa può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo,	
	uffici e rappresentanze in altre località, quando sia	
	necessario allo svolgimento degli scopi sociali.	
	2. L'Associazione, il cui ente di riferimento, C.I.R.S. con	
	sede in Firenze, è stato eretto con D.P.R. n. 1578	
	dell'18.12.1961 ha fini di solidarietà sociale e come scopo la	
	promozione della donna con impegno di solidarietà mediante	
	l'erogazione con continuità di prestazioni direttamente volte	
	alla prevenzione o alla rimozione di situazioni di bisogno.	
	Essa si propone il servizio di assistenza e di protezione	
	sociale, oltre che di prevenzione, nel campo del bisogno in	
	generale, anche nei suoi nuovi sviluppi e manifestazioni	
	future, delle devianze psico-sociali, della emarginazione,	

	con particolare riguardo alle minorenni soggette a	
	provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e agli	
	interventi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20	
	febbraio 1958 n. 75, e sue eventuali modifiche e	
	integrazioni.	
	L'Associazione nel perseguimento delle sue finalità di	
	assistenza sociale potrà svolgere inoltre le seguenti	
	attività:	
	- di prevenzione e lotta ad ogni tipo di violenza e, in	
	particolare, alla violenza contro le donne ed i minori ed	
	allo stalking e l'attività di assistenza e sostegno alle	
	vittime;	
	- di assistenza sanitaria, giuridica, economica e sociale a	
	soggetti extracomunitari ed immigrati in genere che versino	
	in condizioni di disagio e difficoltà;	
	- di assistenza ai diversamente abili ed ai disabili psichici	
	e di sostegno, assistenza e accompagnamento alle famiglie.	
	Tra le finalità dell'Associazione è compresa quella della	
	formazione continua in campo sanitario.	
	Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione, che opera	
	senza scopi di lucro, si avvale prevalentemente di personale	
	volontario aderente all'Associazione stessa, che presta la	
	propria opera gratuitamente.	
	Per l'attuazione delle sue finalità l'Associazione si propone	
	dì:	

	a) promuovere la creazione di idonee strutture quali case di	
	accoglimento, case famiglia, corsi di addestramento al	
	lavoro, laboratori, ecc. e all'occorrenza gestirli	
	direttamente, nonché potenziare le strutture già esistenti;	
	b) promuovere l'informazione nonché organizzare corsi	
	speciali per la preparazione di persone disposte ad occuparsi	
	delle opere di cui sopra;	
	e) studiare i problemi inerenti alle finalità di cui	
	all'articolo precedente;	
	d) promuovere attività, stabili od occasionali, s di terapia	
	occupazionale per i propri assistiti finalizzate al loro	
	reinserimento sociale nei settori dell'agricoltura,	
	dell'artigianato e dei servizi. Tali attività lavorative non	
	potranno comunque assumere caratteristiche di	
	imprenditorialità e concorrenzialità, ne potranno prevedere	
	alcun tipo di retribuzione rapportata al lavoro svolto dagli	
	assistiti;	
	e) stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati e in	
	particolare con gli enti locali.	
	Essa è retta con i principi e con le discipline della	
	mutualità, della democrazia e uguaglianza dei diritti di	
	tutti gli associati.	
	ART.2 - ATTIVITÀ' STRUMENTALI -DIVIETI E OBBLIGHI	
	L'associazione potrà svolgere ogni attività direttamente	
	connessa al raggiungimento degli scopi sociali fra cui	

	operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, finanziarie non	
	nei confronti del pubblico e partecipare ad altri enti aventi	
	scopi analoghi o affini, che non alterino il proprio oggetto	
	sociale.	
	Essa in particolare, perseguendo esclusivamente finalità di	
	solidarietà sociale non potrà:	
	-distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento	
	fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	
	Essa ha l'obbligo:	
	A) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse;	
	B) di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di	
	scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità,	
	sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190	
	della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ART.3 - SOCI	

	Il numero dei soci è illimitato.	
	Può divenire socio dell'associazione qualsiasi persona,	
	fisica o giuridica, che si impegna a contribuire alla	
	realizzazione degli scopi dell'associazione e che accetta e	
	si obbliga a rispettare le regole dell'associazione (statuto,	
	regolamento e deliberazioni adottate dagli organi	
	dell'associazione).	
	Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti	
	dalla legge e dallo statuto.	
	Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità	
	del rapporto sociale.	
	Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e ciascuno	
	può esprimere un solo voto, anche per l'approvazione e le	
	modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina	
	degli organi direttivi dell'associazione.	
	Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono	
	liberamente eleggibili alle cariche sociali.	
	L'adesione alla associazione ha carattere volontario.	
	L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ed è	
	subordinata al versamento della quota associativa ed alla	
	presentazione di una domanda scritta contenente le	
	generalità, il codice fiscale, la dichiarazione di	
	accettazione dello statuto, e con la quale il richiedente	
	attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il consiglio	
	delibera in ordine all'ammissione del socio entro 30 giorni.	

	ART.4 - QUOTA ASSOCIATIVA	
	La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea	
	dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione	
	indicate dal consiglio direttivo.	
	La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di	
	ogni anno al tesoriere dell'associazione. Le quote	
	associative degli associati saranno versate in un libretto	
	bancario appositamente aperto ed intestato all'Associazione o	
	comunque, qualora la normativa vigente lo consenta, su di un	
	conto corrente bancario o con altre modalità che comunque	
	garantiscano la tracciabilità delle somme.	
	Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal	
	diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di	
	voto.	
	La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.	
	ART.5 - RECESSO/ESCLUSIONE DEI SOCI	
	La qualità di socio si perde per:	
	- recesso;	
	- morosità nel pagamento di due o più quote annuali;	
	- persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto	
	e dal regolamento attuativo;	
	- comportamento contrario agli scopi dell'associazione o	
	impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo	

	che valuterà il verificarsi di una o più delle condizioni	
	sopra esposte.	
	In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il	
	Consiglio fa pervenire al socio una comunicazione con la	
	quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far	
	pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un	
	termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria	
	esclusione domandando all'assemblea di deliberare in ordine	
	alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di	
	comunicazione dell'esclusione.	
	L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso	
	della prima riunione successiva all'istanza del socio.	
	TITOLO III	
	ORGANIZZAZIONE	
	ART.6 - ORGANI V	
	Sono organi dell'associazione:	
	l'assemblea;	
	il consiglio direttivo;	
	il presidente;	
	il vice presidente;	
	il segretario;	
	il collegio dei revisori dei conti.	
	ART.7 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea può deliberare su qualsiasi questione relativa	
	alla vita, all'organizzazione ed alle attività	

	dell'associazione.	
	In ogni caso l'assemblea deve:	
	- approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio	
	consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio, direttivo;	
	- nominare i membri del consiglio direttivo, e del collegio	
	dei revisori dei conti;	
	- approvare regolamenti interni;	
	- modificare lo statuto;	
	ART.8 - RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.	
	L'assemblea è convocata dal presidente, ma può anche essere	
	convocata da 1/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/10	
	dei soci dell'associazione con avviso da inviare ai soci con	
	qualunque mezzo idoneo, sempre che tale invio possa essere	
	provato, almeno sette giorni prima della riunione, ovvero da	
	pubblicarsi nei locali sociali almeno quindici giorni prima.	
	L'avviso conterrà l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il	
	luogo di riunione.	
	ART.9 - VOTO	
	All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono	
	esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il	
	pagamento della quota al momento della votazione.	
	ART.10- PRESIDENZA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo	
	impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o,	

	in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di	
	quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.	
	ART.11 - VALIDITÀ	
	L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,	
	con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il	
	pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le	
	due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.	
	ART.12 - DELIBERAZIONI	
	La deliberazione di modifica dello statuto è assunta con	
	votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci de	
	IV associazione in regola con il pagamento della quota al	
	momento della votazione.	
	Salvo quanto sopra le deliberazioni dell'assemblea sono	
	assunte con maggioranza semplice dei presenti.	
	Risulta ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio con	
	diritto di voto può ricevere due deleghe.	
	ART.13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Spetta al consiglio direttivo vigilare sul rispetto delle	
	regole associative.	
	Il Consiglio ha ogni più ampio ogni potere di amministrazione	
	ordinaria e straordinaria. Al Consiglio spetta:	
	- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni,	
	contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando	
	espressamente gli stessi nel bilancio sociale;	

	- vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto,	
	nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;	
	deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;	
	- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio	
	consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio	
	preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una	
	relazione sulla situazione dell'associazione;	
	- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa	
	pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla	
	situazione dell'associazione, nell'albo dell'associazione	
	almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;	
	- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni	
	dell'assemblea;	
	- stabilire la quota associativa.	
	ART.14 - ORGANIZZAZIONE	
	II consiglio direttivo dell'associazione è composto da tre a	
	cinque membri, tra cui il presidente, il vice presidente, il	
	segretario e il tesoriere dell'associazione. Se i componenti	
	sono tre il Segretario svolgerà anche le funzioni di	
	tesoriere.	
	Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche	
	istituzionali.	
	Esso durano in carica tre anni.	
	ART.15 - MODALITÀ D'ELEZIONE	
	II consiglio direttivo è eletto dall'assemblea	

	dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a	
	scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione le	
	preferenze fino a concorrenza del numero dei consiglieri da	
	eleggere. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i	
	soci che avranno avuto il maggior numero di voti. in caso di	
	parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior	
	anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine,	
	la maggiore anzianità anagrafica.	
	Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge	
	al suo interno il presidente, il vice presidente il	
	segretario e il tesoriere. In caso di parità sarà eletto il	
	consigliere, con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in	
	subordine, con maggiore anzianità anagrafica.	
	Il Consiglio resta in carica per tre anni.	
	ART.16 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA	
	Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da 1/5	
	dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che	
	indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione.	
	La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai	
	membri almeno tre giorni prima della data fissata e, entro lo	
	stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione. La	
	convocazione è fatta con qualunque mezzo idoneo a provare	
	l'invio della comunicazione.	
	Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima	
	convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti	

	del consiglio direttivo.	
	I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio	
	di un voto per testa.	
	Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a	
	maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.	
	Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.	
	I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio	
	direttivo sono pubblicati entro 3 giorni dell'associazione,	
	salvo che riguardino fatti riferiscono a persone.	
	ART.17 - PRESIDENTE	
	II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.	
	Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive	
	tutti gli atti amministrativi compiuti dall' Associazione.	
	Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e	
	procedere agli incassi.	
	ART.18 - VICE PRESIDENTE	
	In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito	
	a tutti gli effetti dal Vice Presidente.	
	ART.19 - SEGRETARIO	
	II segretario resta in carica fino a quando scade il mandato	
	per i membri del consiglio direttivo.	
	Il segretario dell'associazione deve:	
	- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del	
	consiglio direttivo;	
	- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio	

	direttivo;	
	- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle	
	deliberazioni nell'albo dell'associazione;	
	ART.20 - TESORIERE	
	Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi	
	membri. La funzione può essere cumulata con quella di	
	segretario.	
	Il tesoriere deve:	
	- custodire il patrimonio dell'associazione;	
	- tenere il registro della contabilità;	
	- conservare gli eventuali documenti giustificativi;	
	- rendere il conto al consiglio direttivo;	
	- riferire annualmente all'assemblea dei soci;	
	- verificare che ogni spesa sia effettuata previa	
	autorizzazione del consiglio direttivo;	
	- provvedere alla riscossione delle quote" associative	
	annuali;	
	- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il	
	consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea;	
	ART.21 - COMPITI E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI	
	CONTI	
	Il collegio dei revisori dei conti può essere composto anche	
	da non soci ed è l'organo incaricato di controllare e	
	verificare il bilancio dell'associazione e di riferire	
	all'assemblea circa la correttezza della gestione	

	amministrativa dell'associazione. Esso si compone di 3	
	membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione	
	degli altri organi statutari.	
	Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea	
	dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a	
	scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei	
	revisori dei conti coloro che avranno avuto il maggior numero	
	di voti.	
	ART.22 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	
	Il patrimonio dell'associazione è formato da:	
	1. Quote degli associati;	
	2. Contributi mensili degli associati da determinarsi dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato;	
	3. Eredità e donazioni e acquisti a qualunque titolo;	
	4. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati	
	al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	5. Contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	7. Altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di solidarietà sociale.	

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio
verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga
o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.24 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
statuto, si rimanda alle norme vigenti in materia di
associazioni non riconosciute e di ONLUS.

F.to Testagrossa Felice

PAOLO DI GIORGI NOTAIO